



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
- Roma -

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
con richiesta di integrazione del contraddittorio
e
dimezzamento dei termini

per

Comune di Furci (c.f.: 81000970699), con sede legale in Furci (CH), Via Trento e Trieste n. 9, in persona del Sindaco p.t. Dott. Ing. Fabio Di Vito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale asseverata allegata in calce al presente atto e rilasciata su foglio separato, nonché deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 12/08/2022 (**doc. 1**) e successiva determinazione di incarico n. 84 del 12/08/2022 (**doc. 2**), dall'avv. Andrea Filippini del foro di Arezzo (c.f.: FLPNDR81D23F839S) e dall'avv. Lorenzo Casaroli (c.f.: CSRLNZ91R22A271G) del foro di Ancona, sia congiuntamente tra di loro ovvero comunque anche in via disgiunta ed autonoma, elettivamente domiciliato digitalmente presso il domicilio digitale del primo di cui al seguente indirizzo PEC, come comunicato al proprio Ordine di appartenenza e come da PEC da Registri di Giustizia: avvocato.filippini@pec.it, al quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio;

ricorrenti;

contro

- **Ministero dell'istruzione (c.f.: 80188230587)**, in persona del Ministro p.t., con sede legale in Roma (RM), Via Trastevere n. 76/a;

Amministrazione resistente;



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

e nei confronti di

Comune di Magliano de' Marsi (c.f. 00182090662), in persona del Sindaco p.t., con sede legale in Via Avezzano n. 56;

controinteressato.

avverso e per l'annullamento

del provvedimento con cui sono state approvate le graduatorie definitive (concernenti altresì i progetti finanziati con la quota di riparto di cui agli allegati 2, 3 nonché i progetti finanziati al seguito della riapertura dei termini) afferenti al decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 relative agli avvisi pubblici per asili nido e scuole dell'infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziare nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pubblicate in data 16/08/2022 (allegati 1, 2, 3 e 4, rispettivamente **docc. 14 - 15 - 16 - 17**);

nonché, per quanto occorrer possa,

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.

in relazione al ricorso R.G. n. 10065/2022

qui di seguito integralmente ritrascritto, originariamente proposto

avverso e per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione PNRR (Reg. Ufficiale U. 0045725 del 3 giugno 2022), avente ad oggetto: "D.M. 22 marzo 2021 - Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Graduatoria provvisoria Riconversioni di spazi di scuole dell'infanzia inutilizzati. CUP: B51B21001570001. Non ammissione al finanziamento” mediante il quale il Ministero dell'Istruzione comunicava che: “L'intervento, il cui livello di progettazione è ascrivibile ad uno studio di fattibilità preliminare, prevede la messa in sicurezza non di una scuola dismessa, bensì di un edificio afferente al patrimonio comunale con destinazione d'uso non ascrivibile a quella scolastica. Si evidenzia a tal proposito che, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 2), dell'avviso pubblico, sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di “riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati”, mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione. Pertanto per i motivi sopra esposti, considerata la proposta progettuale presentata dal Comune in indirizzo, inserita in graduatoria provvisoria ma solo subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione sulla base della documentazione prodotta, si dichiara che l'intervento CUP: B51B21001570001, non può essere ammesso a finanziamento”;

nonché, per quanto occorrer possa:

- dell'ulteriore provvedimento del Ministero dell'istruzione (Reg. Ufficiale U.0040277.18-10-2021) avente ad oggetto “Richiesta documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di candidatura - Graduatoria Centri polifunzionali per la famiglia e Centri polifunzionali per la famiglia aree svantaggiate”*
- del decreto adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Istruzione in data 30 luglio 2021 mediante il quale veniva approvato l'elenco degli enti partecipanti all'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo ed approvata la graduatoria provvisoria degli enti ammessi al finanziamento, di cui all'allegato 3 al citato decreto;*
- dell'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri poli-*



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

funzionali per i servizi alla famiglia approvato con decreto adottato dal Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Istruzione in data 22 marzo 2021 e del relativo decreto di approvazione;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dal Comune ricorrente, ove lesivi;

* * *

A supporto delle domande impugnatorie prospettate con il presente ricorso per motivi aggiunti non può prescindersi dal contenuto del ricorso introduttivo - che, come d'uopo, si trascrive integralmente - e vengono svolte le seguenti considerazioni.

Fatto

“1) Con l’art. 1, c. 59, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (L. Finanziaria 2020), per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, è stato istituito il fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno per gli anni dal 2024 al 2034.

Il successivo c. 60, del medesimo art. 1, cit. L. n. 160/2019, prevede che il fondo di cui al richiamato c. 59 sia finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Nell'ambito di tale contesto legislativo, il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, con decreto del 22 marzo 2021, ha approvato conseguentemente l'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia volto alla individuazione degli interventi da finanziare nel quinquennio 2021 - 2025 mediante le risorse complessivamente stanziare e di cui al «Fondo asili nido e scuole dell'infanzia» di cui trattasi.

2) In ragione di quanto previsto dall'Avviso, il Comune di Furci, odierno ricorrente, presentava richiesta di contributo specificamente concernente il progetto denominato "Progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e riqualificazione di edificio comunale da destinarsi a centro polifunzionale per i servizi alla famiglia" (doc. 7), da ascriversi appunto - è essenziale precisarlo sin d'ora stante l'erronea qualificazione datane dal Ministero proprio nel provvedimento qui gravato - tra gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia, ai sensi dell'art. 3, c. 1, n. 1, dell'Avviso medesimo.

3) Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Istruzione del 30 luglio 2021 (doc. 5), venivano dunque pubblicate - quale "graduatoria provvisoria" - le prime risultanze dell'Avviso de qua, all'uopo dando atto che: 1. "E' approvato l'elenco degli enti partecipanti all'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per servizi alla famiglia di cui all'allegato 1 al presente decreto. [. . .] 3.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Sono assegnatari, in via provvisoria, del finanziamento gli enti di cui all'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, divisi per tipologie di interventi ed enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, salvo il buon esito dei controlli sulle dichiarazioni rese dagli stessi enti e disposti dal Ministero dell'Istruzione (elenchi allegati "Elenco degli enti partecipanti all'Avviso pubblico - all. 1, graduatoria enti partecipanti e non rinunciatari - all. 2, Elenco degli assegnatari in via provvisoria - all. 3": rispettivamente, docc. 8 - 9 - 5).

Tra gli Enti locali assegnatari del contributo (peraltro con un punteggio altissimo) rientrava il Comune di Furci.

4) Senonché, del tutto inopinatamente, con provvedimento del 3 giugno 2022, prot n. Reg. Ufficiale U.0045725 (id est, il "principale" provvedimento impugnato) il Ministero dell'Istruzione, comunicava inopinatamente che l'intervento presentato dal Comune di Furci non può essere ammesso a finanziamento ritenendo - in maniera del tutto apodittica e superficiale - che l'intervento proposto dal Comune di Furci (CH) prevede la messa in sicurezza non di una scuola dismessa, bensì di un edificio afferente al patrimonio comunale con destinazione d'uso non ascrivibile a quella scolastica e che secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 2), dell'avviso pubblico sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di "riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati", mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione.

E ciò, nonostante (come già in precedenza chiarito) l'intervento presentato dal Comune di Furci (e correttamente finanziato in sede di graduatoria provvisoria) fosse da ascriversi appunto - è essenziale ribadirlo stante l'erronea qualificazione datane dal Ministero - tra gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia, ai sensi dell'art. 3, c. 1, n. 1, dell'Avviso medesimo.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

5) Non essendo la circostanza invocata dal Ministero per giustificare l'avversata esclusione fondata su corretti presupposti fattuali ed, in definitiva, dunque, nemmeno corrispondente al vero, si rileva agevolmente come - anche solo attraverso la mera ricostruzione dei fatti di cui è causa - il provvedimento oggetto di impugnativa si appalesi illegittimo.

Dello stesso, dunque, non potrà conseguentemente che disporsi l'annullamento richiesto, previa adozione di adeguata misura cautelare, per i seguenti motivi in

Diritto

A) Sulla erroneità - in fatto - dell'esclusione: violazione di legge sub erronea qualificazione dell'intervento di cui al progetto di parte ricorrente nell'ambito dell'Avviso. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluta di istruttoria.

6) Come si è riferito in fatto, in data 3 giugno 2022 il Comune di Furci ha appreso (dopo essere stato inizialmente ammesso in sede di graduatoria "provvisoria") di essere stato illegittimamente pretermesso dalla definitiva ammissione a finanziamento a valere sul fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia» di cui alla L. Finanziaria per il 2020. Alla base della decisione del Ministero intimato, vi è la circostanza (tra l'altro, dichiarata e pacificamente resa nota dallo stesso Comune di Furci) per cui l'immobile oggetto dell'intervento presentato in occasione della partecipazione all'Avviso pubblico da parte dell'Ente locale costituisce (rectius: costituirebbe, secondo l'erronea concezione del Ministero) un edificio afferente al patrimonio comunale con destinazione d'uso non ascrivibile a quella scolastica.

6.1) Il maldestro errore commesso dall'Amministrazione intimata, che pure aveva correttamente qualificato l'intervento proposto dal Comune di Furci tanto in sede di graduatoria provvisoria (cfr. decreto ministeriale del 30 luglio 2021 e relativo all. n. 3, doc. 5), che in sede di richiesta di integrazioni documentali (doc. 4), deriva dalla falsa applicazione - inopinatamente avvenuta in sede di elaborazione della graduatoria definitiva - dell'art. 3 dell'Avviso che, rubricato "Tipologia degli interventi ammissibili a contributo", contempla due diverse fattispecie (con diversi requisiti e presupposti di fattibilità). Alla stregua della citata disposi-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

zione dell'Avviso, "1. Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia; 2) interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati per realizzare: [...]".

7) Ebbene, al fine di porre in chiara evidenza le ragioni del palese error in procedendo commesso dal Ministero convenuto (che pure, inizialmente, aveva correttamente riguardato il progetto presentato dal Comune istante), basterà soffermarsi brevemente sulla puntuale ricostruzione della natura del progetto di ristrutturazione presentato dal Comune di Furci e, soprattutto, sull'inquadramento fattuale dello stesso in relazione alla specifica tipologia degli interventi ammissibili a contributo così come espressamente previsti dall'art. 3 del citato Avviso.

7.1) Il Ministero resistente, nell'ambito della predisposizione della graduatoria definitiva, ha in pratica qualificato il progetto del Comune di Furci alla stregua di un intervento di riconversione di spazi di scuole dell'infanzia inutilizzati, testualmente richiamando, in chiave motivazionale, il disposto letterale dell'art. 3, c. 1, n. 2) dell'Avviso, così incappando in un tanto maldestro quanto grave errore, sussumendo l'intervento, oggetto della relativa richiesta di contributo, in una fattispecie piuttosto che nell'altra.

In effetti, è infatti palese che il progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e riqualificazione dell'edificio a destinazione scolastica candidato dal comune di Furci, da destinarsi a centro polifunzionale per i servizi alla famiglia, come più volte puntualizzato dal ricorrente medesimo sinanche in sede di inoltro della domanda (doc. 7), andasse qualificato alla stregua di un "intervento di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia" ex art. 3, c. 1, n. 1) dell'Avviso pubblico, e non invece sub specie dell'altra tipologia di intervento ammissibile a contributo di cui all'art. 3, c. 1, n. 2) come invece fatto dal Ministero.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

7.2) Lo stesso progetto di intervento candidato, del resto, ha ad oggetto un edificio a destinazione scolastica (come meglio si dirà infra, trattasi infatti di un edificio accatastato come B/5) il quale, nell'auspicata ipotesi di finanziamento, sarebbe stato riqualificato e riconvertito in centro polifunzionale per la famiglia perfetta aderenza con i fini del Fondo ministeriale.

Tale falsa applicazione della citata prescrizione dell'Avviso risulta vieppiù evidente laddove, come a più riprese evidenziato, il Ministero ha dapprima (in sede di graduatoria provvisoria e di richiesta di informazioni integrative al Comune) correttamente qualificato il progetto come afferente all'art. 3, c. 1, n. 1) dell'Avviso pubblico, salvo poi incorrere in un improvviso quanto infausto revirement amministrativo, erroneamente (e in difetto di qualsivoglia pur minima motivazione) ascrivendolo invece ad altra fattispecie.

Nell'ambito della graduatoria provvisoria, nonché in sede di chiarimenti istruttori, il Ministero colloca (esattamente) il progetto del Comune di Furci all'interno della sezione destinata ai centri polifunzionali per la famiglia, laddove invece il provvedimento definitivo di esclusione - con evidente, quanto illegittima ed immotivata, variazione che palesa l'error ministeriale - qualifica il progetto alla stregua di un intervento di "riconversione di spazi di scuole dell'infanzia inutilizzati".

7.3) L'Avviso, tra l'altro, all'art. 2, c. 1, chiarisce espressamente che "possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinarsi a centri polifunzionali per la famiglia" così di fatto definitivamente legittimando la proposta di intervento avanzata dal Comune di Furci che avrebbe determinato la riqualificazione di un edificio già a destinazione scolastica, da destinare a centro polifunzionale per la famiglia.

Dunque, come concepire la non-ammissione al finanziamento del progetto proposto dal Comune di Furci, avente pacificamente ad oggetto la riqualificazione di un edificio a destinazione scolastica con sua riconversione in centro polifunzionale per la famiglia in piena coe-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

renza col dettato letterale dell'art. 3, c. 1, n. 1) dell'Avviso, se non come una manifestamente ingiustificata ed erronea esclusione?

B) Sulla erroneità dell'esclusione in ragione della destinazione d'uso del bene immobile oggetto dell'intervento per cui è stato richiesto il finanziamento: eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluta di istruttoria.

8) Si rilevi peraltro, - come incontrovertibilmente mostrato dalla visura catastale (qui doc. 10) - che l'immobile di cui trattasi è persino espressamente accatastato come "B/5: scuole, laboratori scientifici".

Esso è dunque anche formalmente dotato della necessaria veste giuridica per poter accedere al contributo richiesto, contrariamente a quanto ha espressamente riportato il Ministero nel provvedimento di esclusione, laddove incredibilmente sostiene che l'intervento prevede la messa in sicurezza di un edificio con destinazione d'uso non ascrivibile a quella scolastica.

Orbene: appare innegabile, vieppiù alla luce della puntuale documentazione catastale prodotta, la natura di edificio con destinazione scolastica dell'immobile proposto per l'intervento di miglioramento sismico e di efficientamento energetico e fatto oggetto della richiesta di contributo da parte del Comune ricorrente, essendo per converso palesemente viziata la superficiale ed errata motivazione del provvedimento di esclusione ministeriale. Il quale, appunto, sinanche ignaro - come appare evidente dalla sua semplice lettura - dell'effettiva destinazione d'uso catastalmente risultante, si è limitato ad un'apodittica, quanto priva di qualsivoglia fondamento istruttorio, statuizione per cui l'intervento prevede la messa in sicurezza non di una scuola dismessa, bensì di un edificio afferente sì al patrimonio comunale con destinazione d'uso non ascrivibile a quella scolastica.

Come il Ministero convenuto sia pervenuto alla riferita conclusione - la quale, si badi bene, costituisce in uno con l'errata qualificazione dell'intervento il fulcro della non-ammissione del Comune di Furci al finanziamento richiesto - e su quale fondamento istruttorio la mede-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

sima sia fondata, non è dato sapere; circostanza, questa che avvalora ulteriormente le lagnanze veicolate col presente ricorso all'Ecc.mo Giudice adito.

8.1) Del resto, lo stesso Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per cui è causa, annoverava espressamente tra le tipologie degli interventi ammissibili a contributo quelli di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali della famiglia (art. 3, c. 1, n. 1 dell'Avviso medesimo), nella quale categoria rientra esattamente quello proposto dal Comune di Furci, trattandosi di progetto per la messa in sicurezza, ristrutturazione di un edificio comunale avente destinazione d'uso catastalmente risultante "B/5: scuole e laboratori scientifici" (come tra l'altro precisato anche nella relazione tecnica, doc. 11) e sua riqualificazione in centro polifunzionale per la famiglia.

Orbene, come può seriamente ritenere il Ministero odiernamente convenuto che la scuola di Furci, di proprietà del Comune medesimo, candidata con successo all'Avviso per sostenere "progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati o da destinarsi a centri polifunzionali per la famiglia" (ex art. 2, c. 1, dell'Avviso), non rientri tra le ipotesi pacificamente da ammettersi a finanziamento?

9) E' infine ulteriormente palese, tanto è agevole averne contezza "documentale", come in nessun passaggio dell'Avviso pubblico per cui è causa sia richiesto il "possesso" di una specifica destinazione d'uso (neppure in senso catastale, laddove questa è persino posseduta - come testé evidenziato - nella fattispecie sub iudice) da parte degli edifici candidati ai previsti interventi di riconversione per la realizzazione di centri polifunzionali per la famiglia, discutendosi sempre di spazi destinati a scuole dell'infanzia, asili nido o centri polifunzionali per la famiglia in senso generico e senza espressa indicazione dei criteri di individuazione di simili aree. Diventa così evidente come lo stesso Ministero finisca per incappare in una falsa applicazione dello stesso Avviso, finendo così per darne un'interpretazione viziata ed in-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

troducendo - in maniera surrettizia e del tutto illegittima - elementi di etero-integrazione del bando (peraltro posseduti dal Comune di Furci!), in ogni caso inammissibili dal momento in cui lo stesso costituisce invece lex specialis della procedura ed auto-vincolo da parte della Amministrazione procedente.

10) Si rilevi, inoltre, come la decisione di esclusione assunta in danno del Comune di Furci cozzi in maniera patente con i chiarimenti che lo stesso Ministero aveva fornito in pendenza dell'Avviso.

Ad esplicito quesito (domanda n. 9 delle F.A.Q. pubblicate, doc. 12) da parte di un Comune proponente del seguente tenore: “Quesito n. 9: È possibile presentare una richiesta di contributo per la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, per realizzare centri destinati a servizi integrativi per l’infanzia o centri polifunzionali per la famiglia, proponendo un edificio che in passato era scuola dell’infanzia, attualmente declassato e quindi facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente?”, il Ministero odiernamente intimato - in senso diametralmente opposto alla illegittima decisione di esclusione poi adottata in danno del Comune di Furci - espressamente rispondeva: “RISPOSTA: Sì, è possibile”, così rimarcando la rilevanza del dato sostanziale, e cioè l’effettivo utilizzo come scuola dell’immobile da riconvertire.

Di talchè, anche sotto tale ulteriore profilo “catastale” - peraltro surrettiziamente introdotto dal Ministero soltanto in sede di disamina delle proposte progettuali presentate - si appalesa l’adamantina illegittimità dell’impugnato provvedimento ministeriale.

C) Ad abundantiam: sulla erroneità dell’intera istruttoria condotta dall’Amministrazione resistente nel caso di specie. Violazione dell’art. 23, D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluta di istruttoria.

11) I motivi dianzi evidenziati sub A) e B) del presente ricorso danno ampiamente conto per tabulas - e pertanto in maniera in effetti incontrovertibile - della viziata azione amministrati-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

va complessivamente posta in essere dal Ministero in sede di disamina della candidatura presentata dal Comune di Furci.

Dalla giusta qualificazione del progetto presentato dal Comune istante e - quindi - dalla riconduzione del medesimo nell'esatto ambito concorsuale di spettanza (art. 3, c. 1, n. 1 dell'Avviso) deriva la conseguentemente riammissione a finanziamento, avendo l'intervento (lo si è ricordato in fatto) peraltro conseguito un punteggio altissimo.

Ad ogni buon conto, e per mero tuziorismo difensivo, corre l'obbligo di porre in evidenza all'Ecc.mo Collegio adito un altro indice decisamente sintomatico della superficialità (absit iniuria) con cui è stata condotta l'istruttoria ministeriale nel caso de qua.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza per cui nel gravato provvedimento di non-ammissione a finanziamento, il Ministero intimato sbaglia sinanche nell'individuare il livello di progettazione della proposta ("L'intervento, il cui livello di progettazione è ascrivibile ad uno studio di fattibilità preliminare...") alla stregua dell'art. 23, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). L'istruttoria, in altri termini, è stata così approssimativa che l'Amministrazione odiernamente intimata non si è nemmeno avveduta (eppure sarebbe bastato - anche solo spannometricamente - avvedersi dal numero, se non della qualità, degli elaborati progettuali) che il progetto presentato non è allo stadio di "studio di fattibilità preliminare" (anche qui, semmai recte: progetto di fattibilità tecnica ed economica), ma di progetto definitivo vero e proprio (non a caso dotato di tutti gli elaborati puntualmente previsti dal c. 7, art. 23, Codice, nonché finanche di approvazione definitiva da parte della competente Amministrazione comunale: doc. 13).

Questo ulteriore profilo, ancorché privo di ricadute concrete (il progetto ha già un punteggio altissimo e non abbisogna degli ulteriori punteggi premiali previsti per la progettazione definitiva per venire ammesso a finanziamento), esprime tuttavia in maniera quasi paradigmatica la viziata attività istruttoria posta in essere dall'Amministrazione intimata nel caso di specie.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Sull'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati

12) Il fumus emerge con sicura certezza dai motivi del ricorso, apparendo palesemente illegittima l'esclusione del Comune odierno ricorrente dal contributo pubblico richiesto per l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio con destinazione d'uso scolastica, così come manifestamente viziato l'operato svolto dal Ministero dell'Istruzione nella valutazione di (in)ammissibilità fondata esclusivamente sulla natura dell'intervento candidato dal Comune di Furci, erroneamente qualificato nell'ambito delle due differenti tipologie progettuali contemplate dall'Avviso.

Valga altresì in proposito osservare che dall'esecuzione del provvedimento impugnato lo stesso interesse pubblico all'individuazione delle migliori proposte progettuali da ammettere a finanziamento subisce un forte pregiudizio, concretandosi, tra l'altro, nella illegittima esclusione di un Comune di piccole dimensioni che proprio nel presente Avviso ha una delle rarissime opportunità di accesso a finanziamenti statali di tale significatività.

Si rilevi, inoltre, (lo si è già ricordato in fatto, ma sia consentito ribadirlo) come la qualità della proposta progettuale avanzata dal Comune di Furci sia di altissimo livello, al punto da aver ottenuto un punteggio eccellente in sede di valutazione tecnica da parte della competente commissione giudicatrice ministeriale.

13) Quanto al periculum in mora, si rileva agevolmente come, mentre dalla doverosa ed immediata sospensione del provvedimento impugnato di esclusione del Comune di Furci alcun vulnus - nemmeno in via ipotetica - deriverebbe all'interesse pubblico, al contrario la stipula del contratto e l'erogazione dei finanziamenti in favore di altre Amministrazioni classificate successivamente in graduatoria non può che aggravare - tramite ulteriori profili di illegittimità derivata - la già viziata attività amministrativa del Ministero intimato.

Si chiede pertanto che codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento della presente richiesta cautelare, riammetta (anche solo con riserva, eventualmente in attesa di una più nuova e più ponderata deliberazione di merito da parte del Ministero intimato, sotto forma del riesame)



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

la proposta progettuale illegittimamente esclusa dalla graduatoria, sulla scorta della erronea qualificazione del progetto di intervento candidato dal Comune di Furci ed in ogni caso imponendo al Ministero medesimo - anche ex art. 55, c. 10, c.p.a. a proposito di potere di remand del Giudice amministrativo - l'accertamento della reale della destinazione d'uso dell'edificio di cui al progetto di riconversione del ricorrente, sulla base delle prodotte risultanze catastali. 14) Si insta comunque sin d'ora, in ragione della semplicità dei fatti di cui è causa, della natura dell'affare (finanziamenti PNRR) nonché e soprattutto delle macroscopiche ed acclarate violazioni non revocabili in dubbio in cui è incappata l'Amministrazione resistente, per una decisione in forma semplificata, ex art. 60, c.p.a..

* * *

*Di talchè, il **Comune di Furci**, come sopra individuato, rappresentato, difeso e domiciliato,*

CONCLUDE

affinché l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di idonea misura cautelare, voglia annullare gli atti e provvedimenti impugnati e, per l'effetto, accogliere le domande sopra formulate.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi anche ex officio ai sensi del D.M. n. 55/2014, e comunque da attribuirsi direttamente ai sottoscritti procuratori, che se ne dichiara- no ritualmente antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.a.

Si depositano i documenti sopra richiamati, come da separato indice foliaro.

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia, si dichiara che il contributo unificato da versare è pari ad € 650,00.

Con riserva di produrre memorie, documenti e motivazioni aggiuntive.

Ancona - Roma - Furci, 31 agosto 2022



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Avv. Andrea Filippini

Avv. Lorenzo Casaroli

* * *

14) Nelle more dello svolgimento del giudizio, sono state pubblicate le graduatorie definitive (concernenti altresì i progetti finanziati con la quota di riparto di cui agli allegati 2, 3 nonché i progetti finanziati al seguito della riapertura dei termini) afferenti al decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 relative agli avvisi pubblici per asili nido e scuole dell'infanzia con i progetti di investimento da finanziarsi con le risorse europee Next Generation EU, stanziare nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si rende pertanto necessario provvedere all'impugnazione delle medesime mediante la proposizione di ricorso per motivi aggiunti.

15) Così, all'udienza cautelare celebrata in camera di consiglio in data 27 settembre 2022, l'Ecc.mo TAR Lazio - Roma, Sez. III-bis, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo al fine dell'espletamento degli ulteriori, necessari, adempimenti processuali.

16) Gli atti impugnati andranno dunque annullati, previa sospensione dei loro effetti, alla stregua dei seguenti motivi in

Diritto

A) Unico motivo di ricorso: illegittimità derivata delle graduatorie definitive pubblicate nell'ambito dell'Avviso pubblico per asili nido e scuole dell'infanzia.

17) In data 16 agosto 2022, il Ministero dell'istruzione ha approvato le graduatorie definitive (concernenti altresì i progetti finanziati con la quota di riparto di cui agli allegati 2, 3 nonché i progetti finanziati al seguito della riapertura dei termini) afferenti al DM n. 343/2021 relative agli avvisi pubblici per asili nido e scuole dell'infanzia con i progetti di investimento da finanziarsi con le risorse europee Next Generation EU, stanziare nell'ambito delle azioni



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Palesamente illegittima l'esclusione già operata a detrimento del Comune ricorrente mediante i provvedimenti impugnati col ricorso originario, ogni atto e/o provvedimento successivo e conseguente adottato dal Ministero dell'Istruzione è viziato per illegittimità derivata, sulla base di principi di diritto elementari.

Secondo il costante insegnamento sinanche del Consiglio di Stato, infatti, *“L'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata); l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato”*.

Di talché a questi ultimi - ivi autonomamente impugnati - non possono che estendersi i vizi già puntualmente fatti valere dinanzi a codesto Ecc.mo Tar nei confronti degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso originariamente proposto, R.G. n. 10065/2022, e dianzi integralmente ritrascritto.

Istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 c.p.a., affinché l'Ecc.mo Presidente del TAR adito Voglia concedere l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante l'evidente urgenza di pervenire ad un pronunciamento in sede cautelare anche in ragione della particolare natura giuridica dei nuovi atti e/o provvedimenti in questa sede impugnati. Ed invero, vertendo il presente giudizio sull'illegittimità di atti c.d. plurimi scindibili - quali notoriamente sono i provvedimenti di approvazione delle graduatorie, nonché le graduatorie medesime, che evidentemente, sono atti che attengono alla posizione giuridica di tutti i soggetti che ne fanno parte - l'urgenza nel decidere (da cui deriva, la necessità di procedere con termini abbreviati ex art. 53 c.p.a.) è senz'altro determinata ed avvalorata dalla esigenza di



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

evitare che si possano venire a creare potenziali conflitti di giudicato in relazione all'annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnativa.

Istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica anticipata da effettuarsi mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, ex art. 52 c.p.a.

Le ragioni appena esposte inducono a ritenere necessaria anche la concessione, in via anticipata, dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Ed infatti, qualora pure fosse accolta l'istanza avanzata ex art. 53 c.p.a. con conseguente dimezzamento dei termini di fissazione dell'udienza cautelare, l'intento acceleratorio perpetrato sarebbe del tutto vanificato ove nell'ambito della celebranda udienza cautelare si dovesse disporre un nuovo rinvio della trattazione per consentire l'integrazione del contraddittorio.

L'istanza, del resto, trova pacificamente conforto nel disposto dell'art. 49, c. 3, c.p.a.

Istanza cautelare

Le ragioni di urgenza che connotavano già il ricorso introduttivo devono essere considerate trasfuse anche nei presenti motivi aggiunti, avuto riguardo, in particolare, alle circostanze dedotte nelle superiori istanze di abbreviazione termini ex art. 53 c.p.a. ed autorizzazione alla notifica anticipata per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a..

Si chiede pertanto che codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento della presente richiesta cautelare, riammetta (anche solo con riserva, eventualmente in attesa di una più nuova e più ponderata deliberazione di merito da parte del Ministero intimato, sotto forma del riesame) la proposta progettuale illegittimamente esclusa dalla graduatoria, imponendo al Ministero medesimo - anche ex art. 55, c. 10, c.p.a. a proposito di potere di *remand* del Giudice amministrativo - l'accertamento della reale destinazione d'uso dell'edificio di cui al progetto di riconversione del Comune ricorrente, sulla base dell'effettivo dato materiale (*id est*, l'utilizzo



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

fatto dell'immobile a far data dalla sua edificazione) nonché in ossequio delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 23-ter, c. 2, e 9-bis, c. 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, della cui patente violazione si è dato già atto.

* * *

Di talchè, il **Comune di Furci**, come sopra individuato, rappresentato, difeso e domiciliato,

CONCLUDE

affinché l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, previo accoglimento dell'istanza cautelare, Voglia annullare gli atti e provvedimenti impugnati e, per l'effetto, accogliere le domande sopra formulate.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi direttamente ai sottoscritti procuratori, in funzione antistataria.

Si depositano i documenti in narrativa richiamati, come da separato indice foliaro.

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia, si dichiara che i presenti motivi, non modificando il *thema decidendum*, sono esenti da contributo.

Ancona - Roma - Furci, 29 settembre 2022

Avv. Andrea Filippini

Avv. Lorenzo Casaroli